

**REGOLAMENTO
PER LA
CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI E
CONTRIBUTI FINANZIARI
NEI SETTORI DELLA
CULTURA, SPORT E
SPETTACOLO.**

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.02.2002

Art.1

Principi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori della cultura, sport e spettacolo.

Art. 2 Finalità e contenuto

1. Gli interventi previsti dal presente regolamento sono diretti ad attuare un adeguato sostegno delle attività culturali, sportive, di spettacolo e ricreative e incentivare in ogni caso iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e alla valorizzazione del territorio.
2. I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di danaro vincolate alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnate.
3. Le attribuzioni di vantaggi economici possono consistere nella concessione gratuita anche di beni e servizi, incluse eventuali prestazioni da parte degli uffici comunali e del relativo personale.

Art. 3 Destinatari

1. Possono beneficiare degli interventi finanziari e degli altri vantaggi previsti dall'art. 1 del presente Regolamento: Associazioni riconosciute, enti pubblici e privati, cooperative, gruppi culturali, sportivi e ricreativi a sostegno delle proprie attività istituzionali, ovvero per lo svolgimento senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse civico, culturale, sociale, ambientalistico, turistico, sportivo ed attività rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere.

Art. 4 Responsabili e termini del procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/90, l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile per ciascun tipo di provvedimento e i termini per l'istruttoria delle istanze sono regolati dal Capo VI e relativi allegati del Regolamento Comunale dei Diritti di Accesso adottato con Delibera Consiliare n. 15 del 27.05.1998 e dagli articoli 43 e 44 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento Comunale dei Diritti di Accesso di cui al precedente comma, il termine finale per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi e dei beneficiari è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di esecutività della Delibera di G.M. con la quale vengono determinate le risorse da destinare ai vari settori di intervento.

Art.5
Esame delle Domande

1. La verifica della regolarità delle domande, viene effettuata dal Responsabile del procedimento.
2. L'ammissione o la motivata esclusione dell'istanza è determinata, con apposito atto, dal Responsabile della competente Area.
3. L'esclusione è comunicata, entro 10 gg, agli interessati, mediante trasmissione in copia del relativo provvedimento.

Art. 6
Modalità per l'accesso

1. Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, nonché le domande per concorrere alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, devono essere presentate nel termine perentorio del 30 Settembre, dell'anno precedente.
2. Le domande e le proposte per l'attribuzione di contributi e/o vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate 60 giorni prima della data della manifestazione o dell'attivazione del progetto.
3. Saranno prese in considerazione anche le domande di cui al comma due, tardivamente pervenute purché in tempo utile per l'istruttoria ai sensi del presente regolamento.
4. I benefici di cui al 1° e 2° comma del presente articolo sono tra loro cumulabili.

Art. 7
Contenuto delle domande

1. Le domande o le proposte per i benefici di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 6, da redigersi su apposito modulo rilasciato dal competente ufficio comunale, dovranno essere presentate e firmate dal Legale Rappresentante, opportunamente motivate, documentate e corredate in particolare:
 - a) da una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e di istituzioni pubbliche e private;
 - d) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - e) ove previsto, dal nullaosta di agibilità ENPALS (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo) ai sensi del D.L. 13 marzo 1988, n. 69. Convertito nella legge 13 maggio 1988, sulle attività artistiche e culturali e/o nullaosta di agibilità rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
 - f) da ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.
 - g) L'autorizzazione al trattamento dei dati personale ai sensi della Legge n. 675/96.
2. Le domande o le proposte, pena l'esclusione, devono obbligatoriamente riportare la specifica dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. 195/1974 e dall'art. 4 della L.

659/1981 e dell'art. 63, comma 1 punto 1) del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. adottate con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3. Non si terrà conto delle domande non firmate o di quelle presentate oltre i termini fissati dall'art. 6, commi 1 e 2. Parimenti non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni prescritte dal presente articolo o che risultino non sufficientemente documentate circa i requisiti richiesti dal presente Regolamento

Art. 8

Criteri di valutazione per i settori della Cultura e dello Spettacolo

1. Nell'esame delle domande e proposte d'intervento per i settori della Cultura e dello Spettacolo si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative e manifestazioni cui le domande e proposte stesse si riferiscono:
 - a) rilevanza sociale, economica e culturale;
 - b) valorizzazione delle realtà e risorse locali;
 - c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico culturale del Comune del territorio;
 - d) qualità ad accreditare in campo Regionale, Nazionale ed Internazionale il nome di Sennori, le sue risorse, la storia e la cultura;
 - e) programma.
2. Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce titolo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio Comunale.

Art.9

Fondo Regionale per le spese correnti relative allo sviluppo dello Sport Criteri Generali

1. Il fondo per le spese correnti relative allo sviluppo dello Sport di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della L.R. 01.06.1993, n. 25, viene destinato a favore di Società Sportive, Polisportive, Associazioni Sportive aventi rilevanza sportiva, che valorizzino gli atleti locali, che presentino programmi aventi qualità valide ad accreditare Sennori e il suo territorio in campo Internazionale, Regionale e Provinciale.

Art. 10

Requisiti particolari per l'accesso al fondo

1. Il fondo viene erogato a favore di società, polisportive e associazioni sportive, regolarmente costituite, che abbiano la loro sede sociale all'interno del territorio Comunale e che dimostrino di aver partecipato, nel corso dell'anno precedente, alle manifestazioni alle quali sono iscritte.
2. Le organizzazioni elencate al precedente comma 1, devono finalizzare i loro interventi alla promozione e incentivazione dell'attività motoria sportiva dei loro associati o iscritti e devono essere affiliate alle Federazioni Sportive del CONI o agli Enti di promozione sportiva da esso riconosciuti.
3. Non sono ammissibili a finanziamento le organizzazioni che svolgono attività di carattere professionistico e semiprofessionistico o con fine di lucro.

Art. 11

Domande

1. Per poter usufruire del fondo di cui all'art. 9, le Società o Associazioni Sportive e Polisportive in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, devono presentare, entro il termine perentorio del **30 Settembre** di ciascun anno, pena l'esclusione, apposita istanza, sul modello rilasciato dal competente ufficio Comunale.
2. Le domande, devono essere presentate e firmate dal Legale Rappresentante opportunamente motivate e corredate della seguente documentazione:
 - a) statuto o atto costitutivo;
 - b) dichiarazione personale da redigersi conforme allo schema rilasciato dal Comune;
 - c) elenco nominativo degli atleti tesserati con gli estremi anagrafici, rilasciato dalle Federazioni Sportive o dagli Enti di promozione di cui al comma 2, art. 10;
 - d) dichiarazione sulle attività svolte nel precedente anno sociale rilasciata dalle Federazioni Sportive o dagli Enti di promozione di cui al comma 2, art. 10;
 - e) copia del Bilancio Preventivo e Consuntivo;
 - f) dettagliato programma delle iniziative che si intendono sovvenzionare con il contributo richiesto;
 - g) dettagliato rendiconto delle iniziative sovvenzionate con il contributo erogato nel precedente esercizio;
 - h) ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria;
 - i) L'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96;
 - j) Dichiarazione sui contributi già ottenuti da altri Enti e Istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate agli Enti e Istituzioni medesimi per la stessa manifestazione;
 - k) Codice fiscale;
 - l) Numero di Conto Corrente Bancario o Postale intestato alla Società, Associazione, Ente pubblico o privato.
3. Le domande o le proposte, pena l'esclusione, devono obbligatoriamente riportare la specifica dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico- amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. 195/1974 e dall'art. 4 della L. 659/1981 e dell'art. 63, comma 1, punto 1) del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. adottate con D.Lgs 18.08.2000 N. 267.
4. Non si terrà conto delle domande non firmate o di quelle presentate oltre i termini fissati dal comma 1. Parimenti non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni prescritte dal presente articolo o che non risultino sufficientemente documentate circa i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 12

Destinazione del contributo

1. Il contributo erogato in conto del fondo di cui all'art. 9, deve necessariamente essere destinato a promuovere la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva, favorendo, in particolare, le attività ludiche e di base, l'organizzazione di iniziative sportive e la partecipazione degli atleti alle attività e manifestazioni sportive che trovino svolgimento totale o parziale in territorio Regionale o extraregionale.
2. Non possono essere pertanto finanziate, le spese relative alle prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti del soggetto beneficiario e di coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano.

Art. 13
Incentivi straordinari alla pratica sportiva

1. Fatte salve le norme contenute negli articoli precedenti, l'Amministrazione incentiva attraverso forme adeguate di divulgazione e di sostegno economico l'attività motoria e la pratica sportiva della popolazione.
2. Attua tale finalità attraverso i seguenti strumenti:
 - sostegno economico all'associazionismo sportivo, in relazione al mantenimento e all'incremento del numero dei praticanti le attività sportive e motorie.
3. Il rapporto fra l'Amministrazione e associazionismo sportivo per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è definito, fatte salve le norme di cui ai precedenti articoli, mediante un protocollo d'intesa recepito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione con la quale viene approvato il programma di spesa.
4. I benefici economici di cui al presente articolo sono aggiuntivi al fondo per le spese Correnti relative allo sviluppo dello sport di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della L.R. 01.06.93, n. 25.

Art. 14
Competenza della Giunta

1. Entro i **trenta** giorni successivi alla data di approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta Municipale, sulla scorta dei fondi disponibili, determina la ripartizione delle risorse da destinare alle finalità previste nel presente Regolamento con le seguenti modalità:
 - a) istanze afferenti i contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti: nel rispetto dei criteri di valutazioni fissati all'articolo 8;
 - b) istanze afferenti i contributi per eventi, manifestazioni non ricorrenti e progetti specifici: nel rispetto dei criteri di valutazione fissati all'articolo 8.
 - c) istanze afferenti la ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 25/93: nel rispetto dei seguenti criteri, sentita la Commissione Comunale per lo Sport:
 - quota di garanzia per la partecipazione all'attività agonistica (iscrizione);
 - la restante quota da ripartire così come segue:
 - Max €41,32 ad atleta di età inferiore ad anni 18 che non paghi nessuna quota alla società;
 - Max €30,99 ad atleta d'età superiore ad anni 18 che non paghi nessuna quota alla società,
 - Max €18,08 ad atleta (per tutte le fasce di età) per quelle società che richiedono una qualsiasi contribuzione agli atleti;
 - Max €774,69 a ciascuna società amatoriale per la partecipazione ai vari campionati.

Art. 15
Modalità per il pagamento

1. I contributi di cui alla lettera a) – b) dell'articolo 14, sono corrisposti a consuntivo dietro presentazione della seguente documentazione:

- a) consuntivo dell'attività svolta e delle spese sostenute e delle eventuali entrate conseguite, corredato sia per le spese che per le entrate da idonea dichiarazione sotto forma di autocertificazione da parte del Legale Rappresentante della società o dell'associazione,
 - b) dichiarazione sui contributi già ottenuti d'altri Enti e Istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate agli Enti e Istituzioni medesimi per la stessa manifestazione;
 - c) codice fiscale;
 - d) numero del Conto Corrente Bancario o Postale intestato alla Società, Associazione, Ente pubblico o privato.
2. I contributi concessi in conto del fondo di cui al punto c) dell'articolo 14, sono corrisposti con le modalità di cui al successivo comma 4.
 3. In singoli casi, è consentito al competente Responsabile di Area, erogare anticipazioni del contributo fino al 50% dell'importo concesso per attività o manifestazioni assistite dal patrocinio del Comune.
 4. Il beneficio finanziario previsto nel Bilancio Comunale di previsione, nei termini specifici e nominati, in favore di Istituzioni culturali, di Spettacolo, Società, Enti o Gruppi Sportivi è concesso sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento in materia di documentazione, per il 50% dopo l'approvazione del Bilancio e per il restante 50% in corso di esercizio e comunque non oltre il **30 Novembre**.
 5. Il pagamento del contributo avviene previa adozione di apposita determinazione del Responsabile della competente area, che attesta lo svolgimento dell'attività o manifestazioni e il diritto del beneficiario a percepire il contributo.

Art. 16 **Concessione di beni e** **Servizi**

1. Compete al Responsabile dell'Area Tecnica, su conforme parere della Giunta, l'adozione del provvedimento di concessione per l'uso di beni e/o servizi comunali, compresi quelli eventualmente detenuti in regime di locazione o concessione, ferme restando, per questi ultimi, le norme previste dalle rispettive convenzioni, nel rispetto dei criteri, delle modalità e degli oneri per l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche stabiliti da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 4 del 30.01.1995.
2. E' fatta comunque salva la facoltà di concedere gratuitamente anche detti impianti per singole manifestazioni di significativa importanza sportiva, sociale e culturale.
3. Sono concessi sempre a titolo gratuito i beni e i servizi utilizzati per iniziative e manifestazioni assistite dal patrocinio del Comune.
4. Le concessioni a pagamento di beni e servizi sono parimenti disposte dal Responsabile dell'Area Tecnica con adozione di apposita determinazione con la quale viene fissato l'onere finanziario a carico del richiedente.
5. Quando la situazione lo renda necessario od opportuno, il Responsabile dell'Area Tecnica ha la facoltà di introdurre nella determinazione di concessione dell'uso di beni e servizi, condizioni aggiuntive a carico del concessionario che rafforzino le garanzie contro il rischio di danni a persone e cose.

Art. 17 **Patrocinio del Comune**

1. E' concesso il patrocinio del Comune alle attività, iniziative e manifestazioni che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia e del benessere complessivo della collettività.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio è adottato dalla Giunta Comunale.
3. Conseguono al provvedimento di patrocinio:
 - a) la concessione gratuita di beni e servizi comunali, compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrocinate;
 - b) il beneficio del pagamento dei diritti sulle affissioni ai sensi dell'art. 34 del D.P.R.26.10.1972. , n. 639. I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune.

Art. 18 **Revoca delle concessioni**

1. La concessione di beni e servizi, rilasciata sia a titolo gratuito che a pagamento, può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di Legge e di regolamento.
2. Con la notificazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 19 **Atto di concessione**

1. L'atto di concessione deve essere controfirmato dal concessionario per garanzia e assunzione degli obblighi conseguenti al provvedimento concessivo nonché all'esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni.
2. Quando a garanzia per i danni a persone e cose è prescritta la stipula di apposita polizza assicurativa, gli estremi di questa sono indicati all'atto di concessione. I massimali garantiti e particolari clausole connesse alla specificità delle singole situazioni sono stabiliti dal Responsabile dell'Area Tecnica

Art. 20 **Informazione**

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, negli esercizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico nonché sul quotidiano La Nuova Sardegna.

Art. 21 **Accertamenti d'ufficio**

1. Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare

d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione Comunale o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare ed in ogni caso a dare applicazione alla Legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22

Publicità del regolamento

1. Il presente Regolamento viene tenuto presso l'Archivio Comunale e l'ufficio di segreteria del Comune in libera visione al pubblico.
2. E' altresì inviato agli enti, istituzioni, associazioni o organismi interessati.

Art. 23

Normativa di rinvio

1. E' fatta salva la normativa per il settore degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche contenuta in altri regolamenti, deliberazioni e convenzioni.
2. Per quanto non previsto dalla medesima normativa ed in quanto con la stessa compatibile, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, da effettuarsi per 15 gg. dopo l'esecutività della Delibera Consiliare di adozione

INDICE

Art. 2 - Finalità e contenuto	1
Art. 3 - Destinatari	1
Art. 4 – Responsabili e termini del procedimento	1
Art. 5 – Esame delle domande	2
Art. 6 – Modalità per l’accesso	2
Art. 7 – Contenuto delle domande	2
Art. 8 – Criteri di valutazione per i settori della Cultura e dello Spettacolo	3
Art. 9 – Fondo Regionale per le Spese Correnti relative allo sviluppo dello Sport. Criteri Generali	3
Art. 10 – Requisiti particolari per l’accesso al fondo	3
Art. 11 - Domande	4
Art. 12 – Destinazione del contributo	4
Art. 13 – Incentivi straordinari alla pratica sportiva	5
Art. 14 – Competenza della Giunta	5
Art. 15 – Modalità per il pagamento	6
Art. 16 – Concessioni di beni e Servizi	6
Art. 17 – Patrocinio del Comune	7
Art. 18 – Revoca delle concessioni	7
Art. 19 – Atto di concessione	7
Art. 20 – Informazione	7
Art. 21 – Accertamenti d’Ufficio	8
Art. 22 – Pubblicità del Regolamento	8
Art. 23 – Normativa di rinvio	8
Art. 24 – Entrata in vigore	8

Allegato
Delibera C.C.
N° 9 del 22.02.2002



COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO
CHE DISCIPLINA
I CRITERI GENERALI E LE MODALITA'
CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEVE ATTENERSI PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI FINANZIARI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, BENI E SERVIZI NEI
SETTORI DELLA CULTURA, SPORT E SPETTACOLO.